

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “ **MMA ATLETICA BOXE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**” (d'ora innanzi per brevità anche associazione) con sede in Via dei Fontanili, 11/A Milano.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 L'Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e/o della ricreazione, senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative. L'associazione può affiliarsi alle federazioni istituite per l'attività istituzionale svolta, riconoscendo nella federazione l'autorità nazionale nel settore, e agli Enti di Promozione Sportiva. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni ed agli enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto ed dei Regolamenti delle Federazioni ed agli enti di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 Sono compiti dell'Associazione:

1. Contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
2. Promuovere ed organizzare le attività previste dallo statuto.
3. Promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva in genere con particolare finalità ed interesse per lo sport del Pugilato, Brazilian Jui Jitsu, Muay Thai, Grappling, Arte Marziali Miste e tutti gli sport da combattimento e le specialità ad esse appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, che con finalità agonistiche.
4. Avanzare proposte agli enti sportivi e pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, per una adeguata programmazione sportiva e culturale sul territorio;
5. Organizzare iniziative culturali, gare, stages, corsi di formazione professionale nell'ambito delle discipline istituzionali, incontri, servizi, e manifestazioni di vario tipo per diffondere le discipline praticate, organizzare attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività istituzionali.
6. L'Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero.
7. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
8. Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali.
9. Gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale.

Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire persone fisiche di ambo i sessi e persone giuridiche in genere; tutti i soci maggiorenni affiliati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. La qualifica di socio da diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Non sono ammessi SOCI TEMPORANEI né alcuna limitazione in considerazione della partecipazione alla vita sociale.

Articolo 5 Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione su apposito modulo al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

2. Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti :

1. Assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici.
2. Assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all'art. 9) nel campo sportivo, sociale e civile in genere.
3. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà paterna.
4. Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la tessera sociale. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria la cui decisione è insindacabile. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro i termini previsti, decisione per la quale è ammesso appello all'assemblea generale. Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

Articolo 7 I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 I soci sono tenuti:

1. Al pagamento della tessera sociale.
2. Al pagamento delle eventuali quote sociali necessarie per la partecipazione alle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento per la realizzazione delle attività stesse.
3. All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9 I soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

1. Dimissioni volontarie.
2. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
3. Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.
4. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
5. Quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso ad eccezione dei soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima assemblea dei soci. Il socio espulso potrà ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
2. Dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
3. Da fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 11 Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Articolo 12 Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione per gli scopi istituzionali o messo a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa.

ASSEMBLEA

Articolo 13 Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

1. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.
2. Elege il Consiglio Direttivo.
3. Procede alla nomina delle cariche sociali.
4. Elege la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni.
5. Approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo.
6. Approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto.
7. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica (mail), fax o telegramma. L'assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 14 L'Assemblea straordinaria è convocata:

1. Tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario.
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 15 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei presenti. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio.

Articolo 17 L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività sportiva, culturale, ecc.). Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario compongono la presidenza. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione o della medesima attività sportiva negli enti di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti bob colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da

parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Associate, di altri Enti di Promozione Sportiva, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 19 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta la metà dei consiglieri

Articolo 20 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci.
2. Redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
3. Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci.
4. Decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea.
5. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività.
6. Adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci.
7. Deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi soci.
8. Favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 21 Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, in particolare si occupa di aprire il conto corrente intestato all'associazione e di espletare tutte le pratiche gestionali ed amministrative necessarie alla vita dell'associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci, esprimenti il solo voto personale, con inclusione delle deleghe in numero massimo di due per socio. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima. Lo scioglimento dell'Associazione avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge, a meno che i soci ordinari o i restanti membri del direttivo non eleggano altri nuovi membri. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Si stabilisce che l'Associazione, in osservanza della Delibera del Consiglio Nazionale C.O.N.I., si assuma l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I.. Si stabilisce inoltre che si affilia Ente di Promozione Sportiva e Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal C.O.N.I. e dal Ministero degli Interni, ne riconosca lo Statuto e ne adotti la tessera nazionale quale tessera sociale e sodalizio tra le parti.

Articolo 24 Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

Esclusivamente ai soci tesserati alla Federazione Pugilistica Italiana, le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Pugilistica Italiana. L'arbitrato avrà sede in Roma presso la sede della Federazione Pugilistica Italiana sita in Viale Tiziano, n.70 00196 ed il Collegio Arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 25 Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, ed alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.